

**Accertamento.** La Ctr Puglia precisa le regole che l'ufficiale giudiziario deve seguire se il destinatario non è reperibile

# La notifica si fa solo al «piano»

## Non è sufficiente l'affissione della comunicazione al portone del condominio

**Alessandro Sacrestano**

È nulla la notifica degli atti di accertamento in cui - attesa l'irreperibilità del destinatario - l'ufficiale giudiziario abbia affisso al portone del condominio, e non a quello dell'interno specifico, l'atto di deposito del provvedimento presso la casa comunale.

A stabilirlo è stata la Ctr Puglia (sezione staccata di Lecce, n. 77/22/13), garantendo un principio di regolarità del procedimento di notifica degli atti tributari ai fini della validità degli stessi.

### GLI EFFETTI

Il mancato rispetto delle modalità previste dal Codice vizia il procedimento e causa la nullità

Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria invia ad un contribuente un atto di accertamento. Tentata la notifica presso il suo domicilio, l'ufficiale giudiziario, constatata l'irreperibilità del soggetto destinatario dell'atto, provvede a seguire la disciplina di cui all'articolo 140 del Codice di procedura civile.

In particolare, prescrive la citata norma che «... se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella ca-

sa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento».

Nel caso in esame, il contribuente risultava abitare in un condominio e il suo nome non era riportato sul citofono, motivo per cui l'ufficiale giudiziario, supponendo il rispetto della suscettività normativa, aveva provveduto ad affiggere l'avviso di deposito presso la casa comunale dell'atto, sul portone del palazzo invece che sulla porta dell'appartamento dello stesso contribuente, con ciò viziando irrimediabilmente il processo notificatorio.

Infatti, ha chiarito la Commissione regionale, «... il venir meno anche di un solo adempimento fra quelli indicati dall'articolo 140 c.p.c. conduce alla conseguenza della nullità della notifica» (si veda anche Cassazione 27 maggio 2011, n. 11713), perché solo in questo modo si può avere una ragionevole certezza della notifica medesima.

Sul punto, è costante l'insegnamento della Cassazione, anche a Sezioni Unite, secondo cui «... la notificazione disciplinata dall'articolo 140 del Codice di procedura civile per il caso di irripetibilità, incapacità o rifiuto di ricevere la copia dell'atto da parte delle persone all'uopo abilitate (norma applicabile alle violazioni in questione ai sensi dell'art. 201 terzo comma del codice della strada), si perfeziona con il concorso di tutti gli adempimenti previsti,



MASSIMA

Il venir meno anche di un solo adempimento fra quelli indicati dall'articolo 140 C.p.c. conduce alla conseguenza della nullità della notifica; tanto è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte che ha appunto statuito che il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 C.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, «con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita in caso di omissione di uno solo di tali adempimenti» (Cass. 27 maggio 2011, n. 11713). Anche a voler dare

per buona la circostanza, quindi, che il luogo ove dover correttamente notificare gli avvisi di accertamento di cui si tratta fosse quello di via ..., in Lecce, e non un altro, il mancato rispetto della procedura di notifica conduce a ritenere nulli gli avvisi in questione. Conseguenza di tanto è la derivata nullità della cartella di pagamento oggetto di controversia. Commissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di Lecce, sentenza n. 77/22/13 depositata il 22 aprile 2013

incluso quello dell'affissione dell'avviso del deposito, e, pertanto, è affetta da nullità, ove manchi tale affissione» (cfr. Cass. S.U., 13 gennaio 2005, n. 458). Con l'ulteriore precisazione che la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. deve essere considerata quale extrema ratio del procedimento notificatorio ed infatti «... l'ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate ad avere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'articolo 139 Codice di procedura civile, la successione preferenziale dei quali vi è tassativamente stabilita» (si veda Cassazione, S.U., 20 aprile 2005, n. 8214).

Va anche evidenziato come la difesa del contribuente abbia sagacemente stigmatizzato il difetto di notifica con la redazione di una specifica perizia giurata, con la quale si evidenziava l'assenza di ogni riferimento al contribuente all'esterno del palazzo (non vi era né il citofono né la cassetta della posta) e l'insistenza di molti condomini. Da ciò, conclude la Commissione, l'unico elemento che potesse garantire la certezza di conoscibilità della notifica dell'atto era quello di affiggere la comunicazione davanti alla specifica porta dell'appartamento.

LE INIZIATIVE

In edicola

## Mercoledì il primo dossier su Unico



Tutte le regole da seguire per compilare senza errori il modello Unico 2013. Sarà in edicola mercoledì 15 maggio il Focus n. 11 di «Norme e tributi» dedicato alla compilazione della dichiarazione dei redditi. La settimana successiva il Focus sarà dedicato alle società. L'inserito su Unico persone fisiche sarà allegato al quotidiano: passerà in rassegna le novità e approfondirà le questioni più spinose, anche in vista della prima scadenza per i contribuenti, il 17 giugno, data entro la quale andranno pagate le imposte.